

Centro Culturale J. Lombardini - STATUTO

PREAMBOLO

Il Centro Culturale Evangelico Jacopo Lombardini di Cinisello Balsamo è una iniziativa sorta nel 1968 nell'ambito della Chiesa Evangelica Valdese di Milano, con l'interessamento della Tavola Valdese e l'approvazione del Sinodo, cui hanno aderito il Comitato Permanente della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia (ora Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia - OPCEMI) e la Chiesa Evangelica Metodista di Milano, al fine di promuovere una testimonianza evangelica nel contesto sociale della città.

Il Centro trae il nome da Jacopo Lombardini, predicatore locale metodista, maestro elementare e scrittore, che svolse un servizio di predicazione evangelica fra i militanti della Resistenza nelle Valli Valdesi e concluse la sua testimonianza cristiana con la morte nel campo di concentramento di Mauthausen.

Il Centro ha potuto svolgere con continuità il proprio servizio grazie ad un gruppo residente, formato negli anni da persone di culture, confessioni religiose e paesi diversi ed alla collaborazione delle Chiese Battiste, Metodista e Valdese dell'area milanese.

Tale servizio è consistito nella promozione di un nucleo di vita comunitaria, di corsi di scuola popolare, di gruppi di studio biblico, di attività culturali, di attività di assistenza e solidarietà.

Fin dall'inizio, il Centro si è ispirato a principi di partecipazione comunitaria, di solidarietà ecumenica e internazionale, di interculturalità, condivisione della pace

ARTICOLO 1 - Costituzione e Sede

E' costituito il Centro Culturale Evangelico Jacopo Lombardini con sede in Cinisello Balsamo (MI), via Monte Grappa 62/b, quale opera inserita nell'ambito dell'ordinamento valdese, della cui autonomia si dà atto con la legge 449 del 1984. Il Centro non ha fini di lucro ed è retto da lavoro volontario.

ARTICOLO 2 - Scopi e finalità

Il Centro ha per fine il promuovere una testimonianza evangelica nel contesto sociale di Cinisello B. e dintorni. Nell'ambito di questa finalità il Centro promuove:

- a) un contesto di vita comunitaria (gruppo "residente")
- b) studi biblici
- c) attività ecumeniche
- d) attività culturali
- e) attività sociali e di solidarietà
- f) progetti di educazione alla pace e alla multiculturalità
- g) altre iniziative connesse alla sua finalità

ARTICOLO 3 - Patrimonio e gestione

Il Centro per lo svolgimento della sua opera si avvale del complesso immobiliare sito in Cinisello Balsamo, via Monte Grappa 62/B, di proprietà della Tavola Valdese, ente morale. I rapporti amministrativi tra il Centro e la Tavola valdese sono regolati da apposita convenzione.

Il Centro, in armonia con le norme dell'ordinamento valdese, provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) contributi dei membri del gruppo residente
- b) contributi di singoli

- c) contributi raccolti
- d) contributi di enti privati e pubblici
- e) contributi di organismi internazionali
- f) corrispettivi per servizi resi in base a convenzioni stipulate

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 4 - Organi del Centro

Gli organi del Centro sono: l'Assemblea del Centro, il Comitato, il/la responsabile, il gruppo residente, il collegio dei revisori. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 5 - l'Assemblea del Centro

L'Assemblea del Centro è costituita da:

1. tutti i componenti del gruppo "Amici e amiche del Lombardini"
2. il gruppo residente
3. il/la responsabile
4. i membri del Comitato

L'Assemblea del Centro si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Comitato mediante affissione della convocazione nella sede del Centro almeno un mese prima della data dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea abbia all'ordine del giorno proposte di modifica dello statuto, la convocazione deve essere inviata per iscritto a tutti i membri del Gruppo "Amici e Amiche del Lombardini" con l'indicazione delle materie in relazione alle quali sono proposte modifiche. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 degli Amici. In prima convocazione l'assemblea è valida se è composta da almeno la metà più uno del gruppo "Amici e Amiche del Lombardini"; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

1. nomina un/a presidente ed un/a verbalista per condurre lo svolgimento e coordinare gli atti dell'Assemblea stessa
2. elegge annualmente sei persone, di cui almeno due evangelici appartenenti alle chiese battiste metodiste valdesi, tra gli/le "Amici e Amiche del Lombardini" che faranno parte del Comitato e nomina i membri del Comitato di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 6.
3. programma le linee di lavoro del Centro e ne fa una verifica
4. promuove la collaborazione e il sostegno alle attività del Centro
5. nomina il Collegio dei revisori dei conti
6. approva il bilancio consuntivo e di previsione

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 6 - il Comitato

Fanno parte del Comitato:

1. sei membri eletti dall'Assemblea del Centro
2. un membro della Chiesa Valdese di Milano da questa designato e nominato dall'assemblea del Centro.
3. un membro della Chiesa Metodista di Milano da questa designato e nominato dall'assemblea del Centro.
4. un membro delle Chiese Battiste di Milano da queste designato e nominato dall'assemblea del Centro.
5. il/la responsabile del Centro.

Partecipano con voce consultiva:

- due rappresentanti del gruppo residente eletti dal gruppo stesso.
- un rappresentante della CED del Distretto competente per territorio.

I membri con voce deliberativa del Comitato sono nominati per un anno e possono essere rieletti per un massimo di 7 anni consecutivi (ad eccezione del/la responsabile del Centro). Vale per la eleggibilità nel Comitato il principio dell'eguaglianza tra uomo e donna che la Chiesa evangelica valdese riceve dal Nuovo Testamento (Galati 3,28).

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del/la responsabile, che ne presiede le sedute, o su richiesta di almeno la metà dei membri. Le sue deliberazioni sono valide quando sono prese dalla maggioranza dei membri. Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale. Il Comitato, in seguito a quanto espresso dall'art. 1, risponde del proprio operato alla Conferenza Distrettuale competente per territorio alla quale presenta annualmente una relazione morale e finanziaria per l'approvazione. Ferme restando le competenze della Conferenza Distrettuale, definite dall'ordinamento valdese, questa ha in particolare una funzione di vigilanza sull'evangelicità del Centro. Il Comitato adotta un regolamento interno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1. dare attuazione alle linee espresse dall'Assemblea del Centro
2. nominare un/una cassiere/a
3. predisporre un resoconto da sottoporre alla verifica dell'Assemblea
4. predisporre i bilanci da sottoporre alla verifica dell'Assemblea
5. deliberare in merito alle domande di ammissione al gruppo "Amici e amiche del Lombardini" in base ai requisiti indicati all'art. 9.
6. nominare un segretario per la tenuta dei propri atti e del registro degli "Amici e amiche del Lombardini"
7. convocare l'Assemblea ordinaria del Centro

ARTICOLO 7 - il/la responsabile

Il/la responsabile del Centro è nominato/a dalla Tavola Valdese con funzioni di guida e di coordinamento.

Egli/ella ha la responsabilità della gestione degli spazi e delle attività del Centro ed è il/la legale rappresentante del Centro.

Il/la responsabile riferisce al Comitato e risponde alla Tavola Valdese per ciò che riguarda l'amministrazione degli immobili di cui il Centro si avvale a norma dell'art. 3.

ARTICOLO 8 - il gruppo residente

Il gruppo residente raccoglie singoli o nuclei famigliari che condividano il fine primario del Centro e che accettino di far parte di un gruppo di vita comunitaria, mettendo insieme le loro capacità e larga parte del loro tempo e delle loro risorse economiche, per sviluppare le attività del Centro.

Entra a far parte del gruppo residente chi ne fa richiesta al gruppo stesso e risponde ai requisiti stabiliti dal regolamento interno il quale prevede altresì i casi di decadenza.

Tutti i membri del gruppo residente si riuniscono almeno una volta al mese in assemblea, per:

1. affrontare e risolvere tutte le questioni relative alla vita comunitaria, riferendosi al regolamento interno
2. programmare, in accordo con gli altri organi, le attività del Centro
3. deliberare sull'ammissione di nuovi membri del gruppo residente.

Il gruppo residente elegge annualmente due membri che partecipano alle riunioni del Comitato con voce consultiva e riferisce periodicamente al Comitato stesso delle attività svolte.

ARTICOLO 9 – Gruppo “Amici e Amiche del Lombardini”

E' costituito da tutte le persone che, condividendo le finalità del Centro, sono ammesse dal Comitato sulla base di una domanda scritta ad esso indirizzata e della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) - partecipazione alle attività
- b) - sostegno finanziario alle attività del Centro.

L'ammissione viene iscritta nell'apposito registro tenuto dal segretario/a del Comitato e ha validità per l'anno solare in cui viene deliberata. L'iscrizione si rinnova automaticamente di anno in anno con il perdurare del sostegno finanziario. Decadono dall'iscrizione nel registro gli amici e le amiche che per due anni consecutivi non abbiano dato un contributo finanziario alle attività del Centro o che abbiano dichiarato per iscritto la loro volontà di essere cancellati.

La cancellazione di un Amico o Amica può anche essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato per condotta manifestamente in contraddizione con i principi dello Statuto, dopo aver ascoltato l'interessato/a.

ARTICOLO 10 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre persone al di fuori del Comitato elette annualmente dall'Assemblea del Centro, verifica la situazione economico-patrimoniale del Centro ed è tenuto a presentare all'Assemblea la relazione di accompagnamento del bilancio.

ARTICOLO 11 – Cessazione dell'attività

L'estinzione del Centro è deliberata dalla Conferenza distrettuale competente per territorio in conformità ad una determinazione in tal senso assunta dall'Assemblea, costituita con il quorum previsto per la prima convocazione, che abbia deliberato con la maggioranza di 2/3 dei presenti.

In caso di cessazione dell'attività la Tavola utilizzerà i beni mobili e immobili in uso al Centro per finalità corrispondenti a quelle proprie del Centro.

ARTICOLO 12 – Approvazione e modifiche

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione da parte della Conferenza del II Distretto delle Chiese valdesi e metodiste.

Le modifiche statutarie sono di pertinenza dell'Assemblea del Centro e della Conferenza Distrettuale competente per territorio. L'Assemblea le approva con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, avendole poste all'ordine del giorno dei suoi lavori a seguito della richiesta del Comitato, della Conferenza Distrettuale o della Tavola. La Conferenza Distrettuale le approva a norma del proprio regolamento.

Conferenza Distrettuale - Vallecrosia, 4-6 giugno 1999